

Legge regionale 30 gennaio 1986 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1986).

Art. 57

Integrazione dell' articolo 8 della legge regionale 20dicembre 1976, n. 65, modificato dall' articolo 74 dellalegge regionale 29 gennaio 1985, n. 8(1)

Al primo comma dell' articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, la locuzione << spese del personale tecnico, di custodia e di segreteria, nonché di quelle di ufficio >> viene sostituita dalla locuzione << spese correnti >>.

Dopo il secondo comma del medesimo articolo, così come inserito con l' articolo 74 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene aggiunto il seguente comma:

<<Sui contributi di cui al precedente secondo comma, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni sino al 90% della spesa preventivata dai Consorzi ed Aziende di cui al precedente primo comma. >>.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 . La disciplina continua a trovare applicazione sino al verificarsi di quanto disposto dall'articolo 98, comma 2, della medesima L.R. 9/2007.